

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 229**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa della senatrice DE PETRIS**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2006**

---

Disposizione a favore dei risparmi energetici e della riduzione dei gas serra nelle pratiche agrosilvopastorali biologiche conformi al regolamento (CEE) n.2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'agricoltura è un modello di sviluppo sostenibile che affonda le sue radici nel metodo di produzione biologico, a sua volta basato sui principi di salvaguardia e valorizzazione delle risorse, di rispetto dell'ambiente, del benessere animale ripresi nel Regolamento (CEE) n. 2092/91, del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni. Le aziende agricole biologiche, per loro natura ed organizzazione, hanno un ruolo ambientale importantissimo: consumano tra un terzo e la metà di energia fossile rispetto a quelle convenzionali per unità di prodotto, hanno un effetto diretto per la riduzione delle emissioni dei gas serra ed aumentano la capacità di assorbimento dei sistemi agrari di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>).

Il metodo di produzione biologico determina una riduzione delle emissioni di gas di serra grazie in particolare a:

a) riduzione dei consumi di trazione per:

- lavorazioni superficiali;
- uso diffuso dell'inerbimento;

b) eliminazione dell'uso di pesticidi di sintesi;

c) eliminazione dell'uso di fertilizzanti chimici di sintesi;

d) riduzione delle emissioni di N<sub>2</sub>O e CO<sub>2</sub> dai suoli per:

- 1) ridotto apporto di azoto minerale al terreno;
- 2) utilizzo di fertilizzanti organici.

Il metodo biologico aumenta il tenore di sostanza organica nel terreno, anche grazie

ad un suo maggiore grado di copertura vegetale durante l'anno, e quindi accresce la capacità di ritenzione del carbonio e conferisce alle aziende biologiche la prerogativa precipua di vero e proprio serbatoio di CO<sub>2</sub>.

I serbatoi di carbonio nel suolo sono una soluzione sostenibile per raggiungere gli obiettivi dell'*United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di proteggere ed aumentare i serbatoi di carbonio come mezzi per ridurre i cambiamenti climatici (UNFCCC, 1997);

La legge del 1° giugno 2002, n. 120, ai sensi della quale è stato ratificato il Protocollo di Kyoto, prevede la realizzazione di un Piano d'azione nazionale per la riduzione della emissione dei gas di serra. Tale Piano è stato adottato dal CIPE con delibera 19 dicembre 2002, n. 123, e per il raggiungimento degli obiettivi da esso prefissi risulta fondamentale il contributo che l'agricoltura biologica può dare sin da subito, anche in funzione del ritardo che riscontrano altri settori produttivi interessati, nell'ottemperare a quanto previsto.

Il presente disegno di legge consente di avviare la valutazione del contributo delle pratiche agrosilvopastorali alla riduzione delle emissioni dannose per il clima inserendo questo comparto di attività nel Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali previsto dalla citata delibera CIPE n.193 del 2002, e prevede concreti incentivi economici per le aziende che sono in grado di certificare gli effetti delle loro attività.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Finalità)*

1. Al fine di conseguire una riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas serra dalle superfici sottoposte alle attività agrosilvopastorali, sono incentivati i progetti volti a realizzare l'applicazione di nuove pratiche di gestione agronomica, pastorale e forestale quali l'agricoltura biologica e biodinamica e la gestione sostenibile delle risorse forestali, che comportino un ridotto impiego di energia e ridotte emissioni di gas serra rispetto alle normali pratiche in uso.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti a favore delle pratiche applicate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### Art. 2.

#### *(Definizioni)*

1. Ai sensi della presente legge si intendono per:

*a)* «normali pratiche»: le attività di gestione dei territori agricoli, pascolivi e forestali e dei rispettivi impianti, in essere su una determinata porzione del territorio nazionale, antecedentemente al passaggio alle nuove pratiche di gestione a ridotto impiego di energia e a ridotte emissioni di gas serra;

*b)* «nuove pratiche agro-pastorali»: le pratiche previste dal Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni;

*c)* «gas serra»: i composti chimici elencati nell'Annesso A del Protocollo di Kyoto,

ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120.

Art. 3.

*(Registro nazionale dei serbatoi)*

1. Il registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui alla delibera CIPE del 19 dicembre 2002, n. 123, predispone, entro sei mesi dalla data della sua istituzione, anche sulla base di una valutazione dei suoli e del materiale organico apportato, tavole di valutazione dei costi energetici, espressi in tonnellate di anidride carbonica equivalente emessa, e delle emissioni di gas serra, espresse in tonnellate di anidride carbonica equivalente emessa, relative alle pratiche agrosilvopastorali applicate sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1990, e l'aggiornamento annuale per tutto il periodo in cui sia in vigore un sistema nazionale di registrazione dei flussi di gas serra dal territorio italiano.

Art. 4.

*(Piano degli incentivi economici)*

1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione delle tavole di cui all'articolo 3, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone un piano degli incentivi economici previsti dall'articolo 1, per l'applicazione delle nuove pratiche di gestione agrosilvopastorale a ridotto consumo energetico e a ridotte emissioni di gas serra conformi al Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni.

## Art. 5.

*(Diritti alla certificazione dei crediti)*

1. A fronte di ciascun incentivo erogato ai sensi dell'articolo 4, il registro nazionale di cui all'articolo 3 acquisisce i diritti alla eventuale certificazione dei crediti generabili per il ridotto consumo energetico e per le ridotte emissioni di gas serra.

## Art. 6.

*(Compiti di certificazione sull'avvenuta applicazione delle nuove pratiche agrosilvopastorali e requisiti degli enti di certificazione)*

1. L'attività di certificazione e di quantificazione delle applicazioni di nuove pratiche che comportino ridotti consumi energetici e ridotte emissioni di gas serra è svolta da enti pubblici e privati conformi al citato Regolamento (CEE) n. 2092/91, e accreditati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali o presso il Registro nazionale di cui all'articolo 3.

## Art. 7.

*(Piano regionale o provinciale per la riduzione dei consumi energetici)*

1. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro due mesi dalla presentazione del Piano degli incentivi economici di cui all'articolo 4, e successivamente entro il 31 maggio di ogni anno, ad adottare il piano regionale o provinciale per la riduzione dei consumi energetici nelle pratiche agrosilvopastorali.

2. Il piano regionale o provinciale, di cui al comma 1, contiene:

a) le linee strategiche d'azione per la riduzione dei consumi energetici nelle pratiche agrosilvopastorali e delle emissioni di gas serra dalle superfici sottoposte a tali pratiche, con particolare riferimento alle superfici che

rispettano il citato Regolamento (CEE) n. 2092/91;

*b)* l'elenco delle attività agricole-pastorali che, nell'ambito del citato Regolamento (CEE) n. 2092/91, devono essere incentivate per l'attuazione delle linee strategiche;

*c)* le attività forestali da incentivare per l'attuazione delle linee strategiche;

*d)* la stima economica dei settori, delle superfici e delle attività interessate dal piano;

*e)* la stima dei benefici attesi in termini di risparmio energetico e ridotta emissione netta di gas serra, espressi entrambi in tonnellate di anidrite carbonica equivalente.

#### Art. 8.

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri previsti per il piano di cui all'articolo 4, pari a euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede, quanto a euro 25 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e quanto a euro 25 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente articolo si provvede previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano.



